

# DISCIPLINA DELLE COLLABORAZIONI FAMILIARI NELLE IMPRESE – CHIARIMENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO

---

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 10478/2013, ha chiarito che le piccole imprese commerciali, artigiane e agricole possono avvalersi prestazioni di natura occasionale rese dai familiari, senza dover sopportare il costo di contributi previdenziali aggiuntivi.

Il Ministero stabilisce quali casi di collaborazione familiare si presumono collaborazioni occasionali e non richiedono, quindi, l'iscrizione dell'aiutante presso enti previdenziali.

Per quel che concerne il **requisito familiare**, il Ministero fissa come riferimento generale il vincolo di parentela e di affinità entro il **terzo grado**, fatta salva la specifica previsione fino al **quarto grado per il settore agricolo**.

## REGOLA GENERALE

Nel caso in cui le prestazioni siano rese da familiari entro il terzo grado (quarto nel caso di imprenditori agricoli) in **pensione** o **occupati a tempo pieno presso altri datori di lavoro**, le

collaborazioni sono ritenute «*presuntivamente di natura occasionale*» e l'ispettore non può invocare la presenza di un rapporto di lavoro, né l'iscrizione presso enti di previdenza.

#### PARAMETRO QUANTITATIVO DA APPLICARSI IN CASO DI PRESTAZIONE RESA DA FAMILIARE NON PENSIONATO, NE' LAVORATORE *FULL TIME*

Nel caso in cui l'attività all'interno dell'impresa – agricola, artigiana, commerciale – sia resa da familiare NON pensionato o lavoratore *full time*, il Ministero individua un parametro quantitativo al fine di poterne stabilire la natura di prestazione occasionale. Tale parametro è fissato nella misura di **90 giorni** nel corso di un anno solare quale **limite massimo** ed è frazionabile in 720 ore nel corso dell'anno solare. Ciò significa che, se viene superato il limite di 90 giorni, il valore massimo si ritiene in ogni caso mantenuto qualora l'attività resa dal familiare si svolga nel rispetto delle 720 ore annue.